TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE

Art. 27

Art. 28 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253

Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti alle condizioni stabilite dal titolo IV del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 191 della legge comunale e provinciale.

I mutui devono essere deliberati dal consiglio comunale con le forme volute dalla legge comunale e l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'articolo 11, vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie
Estremi	Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-sull-assunzione-diretta-dei-pubblici-servizi/art-27-art-28-della-legge-29-marzo-1903-n-103-e-art-1-del-regio-decreto-4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it